

ELEMENTI DI RIFLESSIONE SUL NEGOZIATO PER LA RIFORMA PAC 2014-2020

*Relazione al convegno Anga Verona e Kverneland Italia
Castiglione delle Stiviere 24 febbraio 2012
Ermanno Comegna
Consulente - Roma*

Un passaggio difficile e delicato

Più ci si addentra nella lettura dell'articolato pacchetto di proposta per la riforma della politica agricola comune (Pac) per il settennio 2014-2020 e più cresce la consapevolezza che si è di fronte ad uno dei più delicati e difficili passaggi della recente storia europea per quanto riguarda l'intervento pubblico nel settore primario.

Le ragioni che giustificano tale considerazione sono molteplici:

1. La riforma in corso si interseca con un negoziato contestuale sul bilancio pluriennale dell'Unione europea, le cui proposte hanno ridotto l'entità della quota da riservare all'agricoltura, in maniera certamente più limitata rispetto a quanto si prevedeva alla vigilia; cionondimeno sussistono parecchi elementi di incertezza, prima tra tutti il sacrificio che si chiede ai Paesi membri contribuenti netti, considerata l'attuale fase di tensione e di instabilità economica e finanziaria a livello globale. A tale riguardo andrebbe fatta una notazione non irrilevante: l'Italia versa nelle casse europee più di quanto riesce a recuperare con l'attivazione delle diverse politiche. Il contributo italiano alla formazione del bilancio Ue pesa in ragione del 14%; ma l'Italia riceve solo il 10% del totale e la differenza tra quanto versato e quanto incassato annualmente si attesta sui 5 miliardi di euro.
2. Il negoziato sulla riforma Pac si svolge tra 27 Paesi membri protagonisti, con un blocco agguerrito e consistente di Paesi dell'Est Europa, il quale rivendica un riequilibrio nella ripartizione delle risorse finanziarie della Pac; considerato che attualmente sussistono notevoli differenze in termini di importi degli aiuti ricevuti per ettaro di superficie agricola. Nella dichiarazione comune firmata il 29 novembre 2011 a Budapest da 9 Paesi del blocco orientale dell'Unione europea, il principio più ricorrente e maggiormente enfatizzato è di porre fine al metodo storico per la ripartizione della dotazione Pac finora utilizzato. La proposta della Commissione Ue va parzialmente in tale direzione, con il meccanismo di convergenza dei pagamenti diretti tra Stati membri, ma ciò non è considerato sufficiente.
3. Il processo di riforma in corso, a differenza degli altri precedenti, è una partita che si gioca con l'interazione di tre differenti istituzioni europee (la Commissione, il Consiglio ed il Parlamento), con il meccanismo nuovo per il settore agricolo della co-decisione. Finora i negoziati sulla Pac sono stati sempre decisi dalla Commissione e dal Consiglio, con il Parlamento chiamato a ricoprire un ruolo consultivo, vale a dire, alla fine dei conti, marginale. Sarà certamente più difficile trovare la soluzione e giungere all'accordo politico. La trattativa per l'approvazione dei sette testi base dovrebbe chiudersi entro la fine del 2012, al massimo l'inizio del 2013, in modo che ci sia tempo di emanare i regolamenti di esecuzione e gli atti delegati della Commissione e dare tempo agli Stati membri ed alle Regioni di fare la loro parte, considerando che la riforma in corso esalta ancora di più, rispetto alle precedenti, il ruolo delle autorità nazionali. La questione dei tempi è, ad oggi, considerata cruciale da molti. Non mancano, infatti, autorevoli personaggi, anche istituzionali, i quali mettono in dubbio se riesca a rispettare il rigoroso calendario testé indicato. In tal caso scatterebbe una clausola per l'esercizio provvisorio, con il mantenimento dello *status quo*, fino a che non si trovi una soluzione. Per fornire un'idea seppur vaga delle difficoltà insite nel processo di co-decisione, è sufficiente considerare che il regolamento sulla etichettatura dei prodotti alimentari, pubblicato a fine novembre 2011 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ha richiesto circa 4 anni di intensi negoziati.

4. Infine, la riforma Pac 2014-2020 è una manovra imponente per i suoi contenuti e per il relativo impatto, in particolare per l'agricoltura italiana. Una valutazione comparata delle proposte della Commissione con le manovre attuate in precedenza, ci spinge a dire che quella di oggi non ha il carattere di radicale discontinuità che invece indubbiamente avevano la riforma del 1991 (pacchetto Mac Sharry) e quella del 2003 (proposta Fischer), ma inciderà in maniera profonda e spingerà il settore verso il cambiamento e le aziende verso l'adattamento dell'approccio al mercato e la modifica delle strategie gestionali.

Aspetti salienti della riforma

Volendo tratteggiare in poche battute le caratteristiche salienti della riforma in corso si potrebbe sottolineare quanto segue:

1. La manovra della Commissione Ue prospetta una rivoluzione nel regime dei pagamenti diretti, attraverso la convergenza del valore medio dei trasferimenti per ettaro tra Paesi membri e la redistribuzione delle risorse dentro i confini nazionali, per gli Stati dove vige il sistema storico individuale di calcolo dei diritti Pac disaccoppiati. Oggi ci sono due estremi: da una parte Malta, dove gli agricoltori incassano in media quasi 800 euro per ettaro e dall'altra la Lettonia con un importo medio inferiore a 100 euro. Per l'intera Unione europea il dato medio è 270 euro per ettaro; in Italia ci si attesta attorno a 370 euro. Convergenza significa che si innesca un processo di appiattimento parziale e graduale delle differenze tra nazioni, da realizzarsi tra il 2014 ed il 2018. Tuttavia, anche se tale concetto è scomparso nelle proposte ufficiali, l'intenzione è di proseguire nella convergenza dopo il 2020, fino ad avere un'aliquota unica di aiuto per ettaro, valida per l'intero territorio dell'Ue. Di sicuro i Paesi dell'Est Europa pretendono la completa parità di trattamento nel lungo termine. Per l'Italia la convergenza implica la perdita di circa 250 milioni di euro per anno a regime in termini di massimale per i pagamenti diretti.
2. L'Italia si trova in una situazione peculiare. A fronte di una media di 370 euro per ettaro, registra una forte escursione tra i diversi settori produttivi, tra le aree geografiche e tra soggetti beneficiari: l'intervallo di variazione del valore del pagamento ad ettaro oscilla tra la completa assenza di titoli disaccoppiati (orticole, vigneti, ecc.) e qualche migliaio di euro per ettaro. All'interno dei due estremi indicati, si passa attraverso le possibili differenti situazioni, con alcuni elementi degni di segnalazione. In montagna e nelle aree svantaggiate dal punto di vista agricolo, in genere, il valore del diritto si attesta sotto la soglia dei 100 euro per ettaro. I settori come l'olivicoltura, l'ingrasso della carne bovina, la produzione di latte bovino, il pomodoro da industria, gli agrumi hanno, di solito, valori unitari dei titoli Pac più elevati rispetto alla media. Con il termine di redistribuzione si intende il processo (anche graduale nel tempo) mediante il quale tutti i beneficiari di una certa area geografica (intero territorio nazionale o regione omogenea) avranno, a regime, un pagamento diretto uniforme (*flat rate*).
3. Sul fronte delle misure di mercato diventa evidente e incontestabile che la decisione politica fondamentale dell'Unione europea è quella di proseguire sulla strada del disimpegno, inaugurata da diversi anni a questa parte (dalla fine degli anni ottanta) e mai più rimessa in discussione. Risultano illuminanti le parole pronunciate dal commissario Ciolos nel corso della sua visita in Italia, per spiegare i contenuti della riforma, allorché ha testualmente affermato "Se in futuro noi volessimo rafforzare le misure di mercato, sarà più facile farlo attraverso le organizzazioni di produttori" (si veda il testo del discorso disponibile sul sito web della Commissione agricoltura dell'Ue). La vecchia Pac reagiva alla instabilità dei mercati e li regolava, stabilizzandoli, attraverso una serie di interventi racchiusi nelle classiche organizzazioni comuni di mercato settoriali (ocm), come le quote di produzione, il ritiro delle eccedenze da parte delle agenzie pubbliche, i sussidi alla esportazione, le barriere all'importazione, gli aiuti per favorire gli sbocchi sul mercato interno. Con la nuova Pac, invece, l'Ue esorta gli agricoltori a "fare da soli", ad esercitare attraverso la loro autonoma

iniziativa la fondamentale azione di regolazione dei mercati, servendosi delle OP, dell'interprofessione, della contrattualizzazione, del governo della filiera. Emblematicamente nel pacchetto di riforma della Pac c'è un nuovo strumento di stabilizzazione del reddito, ma è proposto in forma *soft*: è contenuto nel secondo pilastro, per cui l'attuazione effettiva è demandata ai soggetti responsabili della programmazione del Psr ed è applicato in modo volontario dagli agricoltori, tramite i fondi mutualistici. Negli Usa, al contrario, funziona ormai da diversi anni il dispositivo degli aiuti anticiclici, governato direttamente e finanziato completamente dalle pubbliche autorità.

4. Sul fronte della politica di sviluppo rurale, la proposta di riforma prospetta importanti novità, sulle quali però si dibatte poco in Italia, dove l'attenzione è fortemente attratta da due argomenti: il budget ed il nuovo regime dei pagamenti diretti. Si trascura, purtroppo, la nuova impostazione prospettata dalla Commissione per il secondo pilastro, il quale, ove opportunamente orientato fin da ora, potrebbe consentire di rimediare alle *defaillance* del regime dei pagamenti diretti e delle misure di mercato. Il nuovo approccio allo sviluppo rurale è interessante e degno di rinnovata e più intensa attenzione perché centrato sulla competitività, sulla innovazione, sulla focalizzazione su temi specifici, settoriali e territoriali, sulla partnership tra potenziali beneficiari.

Valutazioni preliminari

A questo punto è possibile proporre delle prime considerazioni generali sul pacchetto di riforma in discussione a Bruxelles. Innanzitutto non è un'operazione che va nella direzione della semplificazione, ma addirittura accentua l'interferenza dei vari apparati burocratici, sia in fase di scelta delle diverse opzioni che sono lasciate alla libera discrezionalità nazionale, sia nel funzionamento dei diversi dispositivi, sia, infine, al momento del controllo sui beneficiari.

A ciò si aggiunga che, per la prima volta, è prevista l'introduzione di una componente ambientale dei pagamenti diretti nell'ambito del primo pilastro della Pac (*greening*) e si avverte la tendenza a attenuare i confini tra la politica dei redditi e dei mercati e quella dello sviluppo rurale. A tale proposito, è sufficiente riflettere sulla decisione della Commissione di prevedere, seppure in forma facoltativa per gli Stati membri, un supplemento di aiuti diretti per gli agricoltori la cui azienda è localizzata nelle aree con svantaggi naturali, per i quali, come noto, sono in funzione, da anni, due specifiche misure dell'asse 2 degli attuali Psr.

Infine, quella che è stata prospettata è una riforma la cui effettiva portata non potrà essere compresa se non nel momento della sua prima applicazione. Come è stato già evidenziato, infatti, la nuova Pac che si va profilando lascia giocare alle competenti autorità dei Paesi membri un ruolo decisivo nella scelta delle modalità applicative. Si pensi a riguardo alla possibilità di attuare con gradualità la redistribuzione dei pagamenti diretti (la cosiddetta regionalizzazione); ai due differenti criteri applicativi previsti per l'introduzione del *flat rate* (a livello nazionale o regionale); alla facoltà di utilizzare o meno il regime del sostegno accoppiato alla produzione; addirittura con le proposte per il settennio 2014-2020, la Commissione è disposta ad assegnare ai Paesi membri anche la possibilità di spostare risorse finanziarie dal primo al secondo pilastro, fino ad un massimo del 10% della dotazione programmata.

Il nuovo sistema dei pagamenti diretti

In base alle proposte ufficiali ci saranno 5 diverse componenti di pagamenti diretti:

1. Il pagamento disaccoppiato di base, obbligatorio per gli Stati membri che sostituisce, in pratica, l'attuale regime del pagamento unico aziendale (RPU) ed è basato sull'assegnazione agli agricoltori, in possesso di determinati requisiti, di titoli all'aiuto da utilizzare nella domanda annuale di pagamento, in abbinamento alla superficie ammissibile.
2. Un supplemento obbligatorio per gli Stati membri la cui finalità è di remunerare l'azienda per l'utilizzo di pratiche benefiche per l'ambiente e per il clima (*greening*);

3. Un supplemento obbligatorio per gli Stati membri, grazie al quale è erogato un aiuto temporaneo ai giovani agricoltori di nuovo insediamento, con età inferiore ai 40 anni, da corrispondenti nei primi 5 anni di attività;
4. Una componente facoltativa per gli Stati membri destinata alle aziende agricole che sono localizzate in aree con svantaggi naturali;
5. Una componente facoltativa per gli Stati membri da erogarsi come sostegno accoppiato, alle aziende agricole che ottengono determinate produzioni vegetali o animali. In pratica un modello analogo a quello oggi in funzione e istituito con l'articolo 68 del regolamento sui pagamenti diretti.

I piccoli agricoltori possono decidere di aderire ad un regime specifico loro riservato, con un funzionamento semplificato rispetto a quello ordinario, perché, ad esempio, prevede l'esenzione dagli obblighi del *greening* e l'erogazione di un aiuto annuale forfetario, in sostituzione delle componenti indicate in precedenza.

Pertanto, il nuovo schema sarà composto da due regimi: uno ordinario e l'altro semplificato. Il primo comprende in tutto 5 diverse tipologie di aiuto, di cui solo 2 (il pagamento di base ed il *greening*) destinato a tutti gli agricoltori e gli altri 3 erogati in maniera selettiva, sulla base della localizzazione aziendale (componente per aree svantaggiate), della figura professionale (giovane di nuovo insediamento) e di scelte produttive (in caso vi siano colture o allevamenti selezionati a livello nazionale per indirizzare il sostegno accoppiato).

L'Italia dispone, al momento, di una dotazione per i pagamenti diretti che è di poco inferiore a 4 miliardi di euro in media all'anno, sulla quale potrà contare per il settennio compreso tra il 2014 ed il 2020. Il 30% di tale somma è obbligatoriamente utilizzata per la componente a carattere ambientale del regime dei pagamenti diretti (circa 1,2 miliardi di euro per anno). Quello che avanza dovrà essere suddiviso, a scelta dello Stato membro, tra supplemento temporaneo per i giovani (fino al 2% del totale), eventuale aiuto per le aree svantaggiate (fino al 5%), eventuale sostegno specifico (fino al 10%) e, infine, finalmente, si arriva a determinare ciò che rimane per il pagamento di base.

Alla fine di tutto, resterà una cifra compresa tra 2,6 e 2 miliardi di euro, da utilizzarsi per assegnare nuovi titoli disaccoppiati di valore unitario uguale per tutti (*flat rate*).

Nel concreto, un agricoltore che attualmente dispone di un portafoglio titoli accumulato in una delle successive riforme succedutesi dal 2003 al 2008, perderà tutti i diritti storici e presentando una domanda annuale di pagamento, parteciperà ad una nuova assegnazione.

Nella domanda del 2014 l'agricoltore inserirà l'intera superficie aziendale, come del resto avviene oggi e riceverà in dote un numero di diritti Pac disaccoppiati, pari alla superficie ammissibile dichiarata, comprendendo in tale definizione i seminativi, le foraggere permanenti, le orticole e le colture permanenti (vite, olive, frutteti).

Il valore unitario dei diritti è calcolato a partire dalla dotazione nazionale residua per il pagamento di base, dopo aver detratto le altre due componenti obbligatorie (*greening* e giovani), forse le due facoltative (aree svantaggiate e sostegno accoppiato) e la parte eventualmente destinata ad implementare lo schema della gradualità. Tale importo sarà diviso per il totale della superficie ammissibile dichiarata da tutti gli agricoltori che si sono manifestati con la domanda unica del 2014.

Come già accennato in precedenza, ci sono due opzioni: stabilire un unico plafond nazionale o dividere la dotazione su bacini geografici omogenei (regioni amministrative o territori analoghi dal punto di vista agronomico e produttivo).

L'accesso ai pagamenti diretti è assoggettato al rispetto delle regole sulla condizionalità che il pacchetto di riforma include questa volta nel regolamento orizzontale sulla Pac e non più su quello specifico dei pagamenti diretti. Non c'è più la modulazione obbligatoria, ma ci sarà una riduzione lineare sugli importi compresi tra 150.000 e 300.000 euro; oltre tale cifra non sarà corrisposto alcun aiuto (plafonamento).

Tutti i nuovi titoli disaccoppiati saranno collegati ad una superficie ammissibile e ciò implica la scomparsa dei titoli senza terra, tipici delle aziende zootecniche intensive.

L'erogazione dei pagamenti diretti è limitata ai beneficiari che soddisfano la definizione di agricoltore attivo, sulla quale si sta molto discutendo a livello nazionale ed europeo, considerato che la proposta della Commissione è giudicata insoddisfacente e poco selettiva.

Le regole per il funzionamento del regime dei pagamenti diretti disaccoppiati sono analoghe a quelle di oggi, con la riserva, la trasferibilità, la revoca per mancato utilizzo.

La componente ambientale (*greening*)

Il supplemento per i servizi di natura ambientali forniti dall'azienda agricola è di natura obbligatoria, sia per gli Stati membri che per gli agricoltori. Questa significa che tutti i beneficiari del regime dei pagamenti diretti, a prescindere dal Paese di appartenenza, dovranno soddisfare le tre misure indicate e in caso di inadempienza, anche parziale, scattano delle sanzioni, le quali non solo colpiscono la componente verde degli aiuti, ma anche il pagamento di base disaccoppiato, secondo una intensità che sarà definita nei provvedimenti delegati ed applicativi della Commissione Ue, nonché nelle norme nazionali di attuazione.

Al *greening* dovrà essere riservato il 30% della dotazione finanziaria nazionale. Tre sono le misure obbligatorie previste:

1. la diversificazione delle colture sui terreni a seminativo, con almeno tre differenti coltivazioni presenti nell'ordinamento produttivo annuale, con quella principale che non può superare il 70% e le altre due devono almeno coprire il 5% della superficie arabile;
2. il mantenimento dei prati permanenti;
3. la costituzione di aree di interesse ecologico su almeno il 7% della superficie.

Conclusioni

Le proposte formulate dalla Commissione Ue sono ora al vaglio delle altre istituzioni europee, dei singoli Stati membri, delle organizzazioni economiche e degli altri portatori di interesse ed è iniziato il classico rito del negoziato politico comunitario, fatto di compromessi, di estenuanti trattative, di accordi palesi o occulti per accumulare pacchetti di voti decisivi ai fini dell'approvazione dei testi.

E' opportuno non solo guardare al confronto a livello europeo, ma iniziare da subito a ragionare su cosa potrà accadere a livello nazionale, in relazione all'ampio ventaglio delle scelte applicative che sono lasciate alla libera discrezionalità dei Paesi membri.

Il negoziato sarà lungo e si intravedono ampie possibilità di incidere per modificare le proposte della Commissione. Dalle reazioni seguite dopo le prime settimane successive alla presentazione delle proposte legislative, si evince che le delegazioni degli Stati membri, i parlamentari europei, gli organismi di rappresentanza sono agguerriti e pare di scorgere la possibilità di giungere a modifiche, anche sostanziali, almeno su due fondamentali aspetti: sulla definizione di agricoltore attivo, cui destinare gli aiuti Pac e sul *greening*.

Rimane l'impressione che la riforma sia avulsa dalle grandi tendenze che riguardano il settore agricolo a livello mondiale. In molti hanno notato, ad esempio, la contraddizione tra la richiesta di più cibo che proviene dal contesto globale ed alcune scelte politiche della proposta, le quali vanno nella direzione opposta.

Infine, bisogna evitare un duplice errore al quale si incorre facilmente. Il primo è di guardare solo una parte del pacchetto di riforma (il regime dei pagamenti diretti), anziché osservare nel suo complesso la manovra; l'altro è di attendere passivamente gli eventi e trovarsi, così, impreparati rispetto ai cambiamenti che si rendono necessari. Già in questa fase iniziale è apparso chiaro, ormai, che il mondo agricolo deve spingere sulle leve della organizzazione (orizzontale con le OP e verticale con gli organismi interprofessionali) e della costruzione autonoma di sistemi per la difesa del reddito.

Il calendario della riforma della Pac

Data	Tipo di operazione
12 ottobre 2011	Presentazione del pacchetto di riforma da parte della Commissione Ue (7 proposte di regolamento)
Da ottobre 2011 a inizio 2013	Dibattito politico ed approvazione delle proposte della Commissione da parte del Consiglio dei ministri e del parlamento europeo
Entro la fine del 2013	Approvazione dei regolamenti di applicazione da parte della Commissione europea
Tra la fine del 2013 e i primi mesi del 2014	Approvazione dei provvedimenti nazionali di attuazione della riforma Pac
15 maggio 2014	Presentazione della domanda unica di pagamento per l'anno 2014, con la richiesta della assegnazione dei nuovi titoli disaccoppiati (pagamento di base)

Il nuovo regime dei pagamenti diretti nella proposta di riforma Pac 2014-2020

Tipo di pagamento diretto	Tipo di applicazione a livello nazionale	Dotazione finanziaria disponibile	Funzionamento
Pagamento di base	Applicazione obbligatoria	Dal 53% al 70% della dotazione finanziaria nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Attuato attraverso un pagamento uniforme (flat rate) a livello regionale o nazionale • Nel 2014 ci sarà l'assegnazione dei nuovi titoli Pac disaccoppiati, sulla base della superficie ammissibile aziendale indicata nella domanda • E' possibile una attuazione graduale, con l'avvio del flat rate dal 2018 • Necessario accantonare una riserva nazionale
Pagamento per inverdimento (greening)	Applicazione obbligatoria	30% della dotazione finanziaria nazionale	Tre misure obbligatorie per gli agricoltori beneficiari dei pagamenti diretti: diversificazione, mantenimento prati permanenti e aree ecologiche
Pagamento supplementare per i giovani	Applicazione obbligatoria	Fino al 2% della dotazione finanziaria nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Età inferiore a 40 anni • Aiuto temporaneo, erogato nei 5 anni successivi all'entrata nel settore
Pagamento supplementare per le aree con svantaggi naturali	Applicazione facoltativa	Fino al 5% della dotazione finanziaria nazionale	Complementare rispetto agli analoghi aiuti erogati attraverso il Psr (indennità compensative)
Sostegno accoppiato	Applicazione facoltativa	Fino al 10% della dotazione finanziaria nazionale	Ampia copertura in termini di settori beneficiari, con scelta a livello nazionale, ma sottoposta ad approvazione della Commissione

Disposizioni generali del nuovo regime dei pagamenti diretti

Tipo di disposizione	Funzionamento
Condizionalità	L'erogazione dei pagamenti diretti è sottoposta al regime della condizionalità, così come definito nel regolamento orizzontale della nuova Pac
Requisiti minimi	Gli Stati membri decidono di non concedere pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti: <ol style="list-style-type: none"> a) se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da concedere in un dato anno civile è inferiore a 100 euro; b) se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale sono richiesti o da concedere i pagamenti diretti è inferiore a un ettaro
Agricoltore attivo	Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, se ricorre una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a) se l'importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente, oppure b) se le loro superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e se esse non svolgono su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri. L'esclusione dai pagamenti diretti non si applica agli agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5.000 euro per l'anno precedente
Attività agricola	E' considerata "attività agricola" quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli - il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza particolari interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli tradizionali, o - lo svolgimento di un'attività minima, che gli Stati membri definiscono, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione
Regime semplificato per i piccoli produttori	Il regime specifico e semplificato per i piccoli agricoltori funziona in base alle seguenti regole: <ol style="list-style-type: none"> 1. è erogata una somma forfetaria annuale di pagamenti diretti, determinata dallo Stato membro, in base a specifiche condizioni fissate nel regolamento europeo; 2. gli agricoltori che intendono avvalersi del regime semplificato devono presentare una apposita domanda entro il 15 ottobre del 2014, dopo che hanno avuto la nuova assegnazione dei titoli Pac disaccoppiati; 3. i contributi del regime semplificato sostituiscono tutte le diverse componenti del nuovo regime dei pagamenti diretti (pagamento base, greening, eventuale supplemento per aree svantaggiate, eventuali aiuti accoppiati, eventuale supplemento per giovani); 4. gli agricoltori che scelgono di partecipare al regime semplificato sono esonerati dagli obblighi greening; 5. l'importo forfetario del pagamento annuo è compreso tra 500 e 1.000 euro; 6. durante il periodo di partecipazione la regime semplificato gli agricoltori mantengono un numero di ettari corrispondente al numero di diritti all'aiuto posseduti; 7. i diritti all'aiuto di un agricoltore in regime semplificato non sono trasferibili, tranne che per successione
Riduzione lineare e massimale dei pagamenti individuali (plafonamento)	I nuovi pagamenti diretti tra 150.000 e 3000 euro sono sottoposti ad una riduzione lineare con aliquote progressive. Oltre 300.000 euro non sono erogati pagamenti diretti
Gestione e funzionamento dei nuovi titoli disaccoppiati	Il nuovo regime dei pagamenti diretti funziona ed è gestito come quello attuale e si basa sui seguenti dispositivi: <ol style="list-style-type: none"> 1. costituzione di una riserva nazionale dove confluiscono i diritti revocati e vi accedono gratuitamente alcune categorie di agricoltori; 2. dopo la prima assegnazione nel 2014, i diritti all'aiuto devono essere attivati, in abbinamento con una superficie ammissibile; 3. i diritti all'aiuto sono trasferibili